



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
FORLÌ - CESENA
SERVIZIO III

Forlì, 10 giugno 2010

Prot. Nr. 9419
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di
Forlì - Cesena

All'Ufficio Scolastico Provinciale
Forlì - Cesena

OGGETTO: Congedi per gravi e documentati motivi familiari di cui all'art. 4, comma 2, della legge
n. 8 marzo 2000, n. 53.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 53/2000 riprodotto dall'art. 42, comma 5, del relativo T.U. di cui al D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, in caso di loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire del congedo indicato in oggetto.

L'esame dei relativi provvedimenti concessivi, trasmessi a questo Ufficio per l'attestazione di legalità, ha evidenziato che non sempre gli stessi sono redatti in modo conforme alla legge, in particolare con riferimento agli effetti giuridici ed economici che ne conseguono.

Pertanto, allo scopo di assicurare per quanto possibile uniformità di comportamento, si ritiene di precisare quanto segue:

- la durata del congedo nell'arco della vita lavorativa non può superare i due anni e può essere usufruito in modo continuativo o frazionato;
- il dipendente ha diritto alla conservazione del posto;
- non può svolgere alcuna attività lavorativa e non ha diritto alla retribuzione;

24

- viene corrisposta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- il congedo non è computato nell'anzianità di servizio ed agli effetti delle ferie e del T.F.R..

Gli uffici in indirizzo sono cortesemente invitati ad uniformarsi al contenuto della presente e ad annullare eventuali provvedimenti in contrasto ancorchè vistati da questo Ufficio.

Il Direttore
Dott. Vincenzo de Rosa